

**LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) n. 2075/2005 CHE DEFINISCE NORME
SPECIFICHE APPLICABILI AI CONTROLLI UFFICIALI
RELATIVI ALLA PRESENZA DI *Trichine* NELLE CARNI**

INDICE

Legenda

Introduzione

SEZIONE I: AZIONI CORRELATE AL CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI *Trichine*

Capo 1. Prelievo e invio dei campioni

1.1 Prelievo di campioni da carcasse di suini domestici

1.2 Prelievo di campioni da carcasse di equidi e cinghiali d'allevamento

1.3 Prelievo di campioni da carcasse di selvatici indicatori

1.3.1 Cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni

1.3.2 Cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni

1.3.3 Volpi e altri animali indicatori cacciati o rinvenuti morti sul territorio regionale conferiti alle Aziende USL

Capo 2. Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il consumo domestico privato delle carni

Capo 3. Laboratori individuati per la ricerca di *Trichine*

Capo 4. Piani di emergenza in caso di campione positivo

4.1 Positività in carcasse di suini domestici

4.2 Positività in carcasse di equidi, cinghiali d'allevamento e cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni

4.3 Positività in carcasse di suini macellati a domicilio o al mattatoio per il consumo domestico privato delle carni e in cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni

4.4 Positività in volpi e altri animali indicatori cacciati o rinvenuti morti sul territorio regionale conferiti alle Aziende USL

Capo 5. Formazione del personale

5.1 Formazione obbligatoria per il personale laureato

5.2 Formazione obbligatoria per il personale tecnico

Capo 6. Carcasse di suini domestici in attesa dell'esito dell'esame per la ricerca di *Trichine*

Capo 7. Deroga per carcasse di suini domestici da sezionare in più di sei parti in attesa del risultato di analisi

Capo 8. Registrazioni

Capo 9. Piano di verifica regionale e flussi informativi

9.1 Obblighi per la generazione di flussi informativi e raccolta dati

SEZIONE II: AZIENDE ESENTI DA *Trichine*

Capo 1. Procedura per l'ottenimento della qualifica di "Azienda esente da *Trichine*"

Capo 2. Indirizzi operativi

Capo 3. Campioni prelevati da suini provenienti da "Aziende esenti da *Trichine*"

Capo 4. Programma di monitoraggio per il mantenimento della qualifica

SEZIONE III: PROGRAMMA REGIONALE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA
SULLA FAUNA SELVATICA SENSIBILE

Legenda:

Nel presente testo si adottano le seguenti locuzioni:

- Regolamento: quando non esplicitato diversamente, si intende il regolamento (CE) n. 2075/2005;
- Veterinario: viene identificato il veterinario incaricato di controllo ufficiale, sia dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che libero professionista incaricato di pubblico servizio;
- *Trichine*: si intende qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere *Trichinella*;
- Istituto Zooprofilattico: si intende l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Introduzione

Il regolamento (CE) n. 854 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, considera (allegato I, sezione IV, capitolo IX, lettera C, comma 1) la Trichinellosi quale rischio specifico nelle carcasse di suidi (domestici, selvatici d'allevamento, selvatici in libertà), di solipedi e di altre specie esposte all'infestazione da *Trichine*.

Pertanto è previsto che tali carcasse debbano essere sottoposte ad un esame per la ricerca di *Trichine*, conformemente alla normativa comunitaria applicabile, a meno che tale normativa non preveda altrimenti.

Successivamente, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 2075/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 1665/2006, che stabilisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni. Infatti, con l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 854/2004 era stata prevista la possibilità di fissare misure di attuazione o modifiche, mediante l'attivazione della procedura dello SCFCAH (Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali) di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento (CE) n. 178/2002, per quanto attiene a:

- trattamento a freddo da applicare alle carni in relazione alla Cisticercosi e Trichinellosi;
- condizioni alle quali le aziende e le Regioni possono essere certificate come ufficialmente indenni da *Cisticercus spp.* e *Trichine*;
- metodi da seguire nell'esame relativo alle condizioni di cui all'allegato I, sezione IV capitolo IX (rischi specifici), per i suini da ingrasso;
- criteri per le condizioni di stabulazione controllata e sistemi di produzione integrata.

Al fine dell'emanazione del Regolamento, la Commissione europea ha acquisito i seguenti pareri:

- 1) parere del SCVMPH (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health) su Trichinellosi, epidemiologia, metodi di rilevamento e produzioni *Trichinella free*, adottata il 22 novembre 2001;
- 2) parere del gruppo sui pericoli biologici dell'EFSA su adeguatezza e dettagli dei metodi di congelamento per consentire il consumo umano di carni infestate con *Cisticercus spp.* o *Trichine*, adottato il 01 dicembre 2004;
- 3) parere del gruppo sui pericoli biologici dell'EFSA sulla possibilità di definire aree esenti da *Trichine*, e sull'eventuale possibilità di aumento di rischio per la salute pubblica nel non esaminare i suini di aree esenti da *Trichine*, adottata il 26 ottobre 2005.

Il presente documento intende fornire indicazioni applicative concernenti talune prescrizioni contenute nel Regolamento, con particolare riferimento agli aspetti innovativi rispetto alla precedente normativa, nonché definire le misure da adottare nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 7 del Regolamento stesso.

SEZIONE I: AZIONI CORRELATE AL CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI *Trichine*

Capo 1. Prelievo e invio dei campioni

1.1 Prelievo di campioni da carcasse di suini domestici

Al macello, nell'ambito dell'esame post mortem, deve essere prelevato un campione per la ricerca di *Trichine*:

- da ciascuna carcassa di suino domestico proveniente da azienda non riconosciuta ufficialmente esente da *Trichine*;
- da ciascuna carcassa di scrofa riproduttrice e di verro provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti da *Trichine*.

Per i suini da produzione, ossia da ingrasso, provenienti da aziende riconosciute ufficialmente esenti, dovrà essere effettuato un campionamento secondo il piano di monitoraggio previsto alla Sezione II, Capo 2 del presente documento, in raccordo con quanto riportato all'articolo 11 del Regolamento.

Il rappresentante legale del macello garantisce che sia adottata una procedura che assicuri, lungo tutta la linea di macellazione, l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione, nonché la loro rintracciabilità. Tale procedura deve essere documentata all'interno del piano di autocontrollo.

Il veterinario, dopo aver valutato l'adeguatezza della procedura stessa, procede a verificarne la costante e corretta applicazione da parte dell'operatore.

Il veterinario assicura che sia adottata una procedura documentata per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio individuato, nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Al macello, sulla base delle procedure adottate per la rintracciabilità delle carni e dei campioni, il veterinario procede al prelevamento, da ogni carcassa di suino, di un unico campione, il cui peso totale minimo sia tale da comprendere le quantità in grammi previste dalla Tabella 1, in relazione alla categoria produttiva ed al sito di prelievo:

- per il campione da destinare all'esame di prima istanza di campioni aggregati;
- per il campione da destinare all'esame di seconda istanza;
- per il campione da destinare all'esame che consenta l'individuazione del singolo positivo.

Tabella 1:

Categoria produttiva	Sito del prelievo	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di prima ISTANZA	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di seconda ISTANZA	Peso in grammi del campione per l'esame SINGOLO POSITIVO del
SUINI DA INGRASSO	Pilastro del diaframma (zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea).	> 1 gr	> 20 gr.	>20 gr.
	Muscolo massetere, lingua, muscoli addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno.	> 2 gr.	> 20 gr.	>20 gr.
SCROFE RIPRODUTTRICI E VERRI	Pilastro del diaframma (zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea).	> 2 gr.	> 20 gr.	>20 gr.
	Muscoli della mascella, lingua, muscoli addominali, porzione del diaframma prossimo alle costole o allo sterno.	> 4 gr.	> 20 gr.	>20 gr.

Il peso in grammi è da riferirsi al solo muscolo striato in quanto, per la corretta esecuzione dell'esame da parte del laboratorio di analisi, il campione deve essere esente da tessuto connettivo e grasso.

Qualora si proceda al prelievo della lingua, occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la sua parte superficiale che non è digeribile e può impedire la lettura del sedimento.

Considerato che la ripulitura dei campioni da tessuto connettivo e grasso può facilmente comportare perdita di peso della matrice da destinare all'analisi, si rende obbligatorio il prelevamento, da carcasse di suini domestici, di almeno 50 grammi di tessuto muscolare, il più possibile esente da tessuto connettivo e grasso, per poter avere la garanzia che quanto prelevato possa essere sufficiente all'esecuzione di tutte le prove che si rendano necessarie agli accertamenti diagnostici.

Una volta effettuato il prelievo, i campioni devono essere inviati quanto prima al laboratorio di analisi, accompagnati dal verbale di campionamento per suini domestici correttamente compilato in ogni sua parte.

1.2 Prelievo di campioni da carcasse di equidi e cinghiali d'allevamento

Al macello, nell'ambito dell'esame post mortem, deve essere prelevato un campione per la ricerca di *Trichine* da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento.

Il rappresentante legale del macello garantisce che sia adottata una procedura che assicuri, lungo tutta la linea di macellazione, l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione, nonché la loro rintracciabilità. Tale procedura deve essere documentata all'interno del piano di autocontrollo.

Il veterinario, dopo aver valutato l'adeguatezza della procedura stessa, procede a verificarne la costante e corretta applicazione da parte dell'operatore.

Il veterinario assicura che sia adottata una procedura documentata per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio individuato, nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Al macello, sulla base delle procedure adottate per la rintracciabilità delle carni e dei campioni, il veterinario procede al prelevamento, da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento, di un unico campione il cui peso totale minimo sia tale da comprendere le quantità in grammi previste dalla Tabella 2, in relazione alla specie ed al sito di prelievo:

- per il campione da destinare all'esame di prima istanza di campioni aggregati;
- per il campione da destinare all'esame di seconda istanza;
- per il campione da destinare all'esame che consenta l'individuazione del singolo positivo.

Tabella 2:

Specie	Sito del prelievo	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di prima ISTANZA	Peso in grammi del campione da prelevare per l'esame di seconda ISTANZA	Peso in grammi del campione per l'esame del campione SINGOLO POSITIVO
<i>EQUINI</i>	Lingua, massetere	> 10 gr.	> 50 gr.	>50 gr.
<i>CINGHIALI</i>	Lingua, diaframma, muscoli dell' arto anteriore.	> 10 gr.	> 50 gr.	>50 gr.

Il peso in grammi è da riferirsi al solo muscolo striato in quanto, per la corretta esecuzione dell'esame da parte del laboratorio di analisi, il campione deve essere esente da tessuto connettivo e grasso.

Qualora si proceda al prelievo della lingua, occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare la contaminazione del campione con la sua parte superficiale che non è digeribile e può impedire la lettura del sedimento.

Considerato che la ripulitura dei campioni da tessuto connettivo e grasso può facilmente comportare perdita di peso della matrice da destinare all'analisi, si rende obbligatorio il prelevamento, da carcasse di equidi e cinghiali d'allevamento, di almeno 150 grammi di tessuto muscolare, il più possibile esente da tessuto connettivo e grasso, per poter avere la garanzia che quanto prelevato possa essere sufficiente all'esecuzione di tutte le prove che si rendano necessarie agli accertamenti diagnostici.

Una volta effettuato il prelievo i campioni devono essere inviati quanto prima al laboratorio di analisi accompagnati dal verbale di campionamento per equidi o per cinghiali d'allevamento correttamente compilato in ogni sua parte.

1.3 Prelievo di campioni da carcasse di selvatici indicatori

1.3.1 Cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni

Considerato che i cinghiali selvatici sono a rischio d'infestazione da *Trichine*, dalle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato, è necessario prelevare sistematicamente un campione al fine di individuare la presenza di *Trichine*.

Le modalità di prelevamento dei campioni e i loro quantitativi minimi sono gli stessi descritti alla Sezione I, Capo I, paragrafo 1.2 del presente documento.

Dalle carcasse di cinghiali abbattuti a caccia destinate all'immissione sul mercato che, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IV, capitolo II, devono transitare per un centro di lavorazione della selvaggina, il campione viene prelevato dal veterinario nell'ambito dell'ispezione post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, sezione IV, capo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004.

Una volta effettuato il prelievo, i campioni devono essere inviati quanto prima al laboratorio di analisi, accompagnati dal verbale di campionamento per cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni, correttamente compilato in ogni sua parte.

In caso di risultato positivo alla ricerca di *Trichine*, il veterinario comunica immediatamente, mediante compilazione del modello riportato nell'appendice I del regolamento (CE) n. 2074/2005, all'impresa interessata ed all'Azienda USL competente per territorio, il rilievo della positività, attivando contestualmente il sistema di allerta SARAM. L'impresa attiva immediatamente le procedure atte al rintraccio e al ritiro dal commercio delle carni eventualmente esitate al consumo.

Il rappresentante legale del centro di lavorazione della selvaggina garantisce che sia adottata una procedura che assicuri l'identificazione precisa della carcassa e delle sue parti e la loro reciproca correlazione. Tale procedura deve essere approvata formalmente dal veterinario e compresa all'interno del piano di autocontrollo.

Il veterinario assicura l'osservanza da parte dell'operatore della procedura, nonché l'adeguatezza della stessa. Inoltre il veterinario verifica che sia adottata, da parte dell'operatore, una formale procedura per l'identificazione, la manipolazione e l'invio dei campioni al laboratorio individuato nonché per la rintracciabilità dei singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e le sue parti.

Anche presso i centri di lavorazione della selvaggina deve essere disponibile il provvedimento di designazione del laboratorio al quale vengono inviati i campioni di cui sopra.

1.3.2 Cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni

La Regione Toscana predispone, in collaborazione con le autorità competenti sull'attività venatoria, un piano di monitoraggio anche per una quota di carcasse di cinghiali abbattuti a caccia, le cui carni sono destinate al consumo domestico privato.

Considerato che in Toscana risultano operative circa 700 squadre di caccia, per riuscire ad ottenere un numero adeguato e il più rappresentativo possibile della realtà regionale, deve essere effettuato un campionamento pari a 4 cinghiali adulti (di oltre dodici mesi di età) cacciati per ciascuna squadra

in modo da ottenere circa 2.800 campioni/stagione venatoria da sottoporre a prova per la ricerca di *Trichine*.

Ciascun capo squadra, previa adeguata formazione, deve prelevare da ciascuna delle 4 carcasse di cinghiali adulti, almeno 150 grammi di tessuto muscolare, esente il più possibile da tessuto connettivo e grasso. I 150 grammi di tessuto muscolare devono essere prelevati rispettando, in ogni caso, i punti di reperi riportati nella Tabella 2, di cui alla Sezione I, Capo I, paragrafo 1.2 del presente documento.

Come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48/R dell'11 ottobre 2007, i capi squadra devono consegnare alle Aziende USL territorialmente competenti i campioni prelevati. Le Aziende USL territorialmente competenti consegnano quanto prima all'Istituto Zooprofilattico i campioni di cui sopra accompagnati dal verbale di campionamento per cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal capo squadra e vistato dal veterinario.

In attesa del risultato di analisi da parte del laboratorio, il capo squadra consegna a coloro i quali dovranno consumare le carni in disamina, le prescrizioni informative in merito alla profilassi per la Trichinellosi.

La Regione Toscana provvede a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia dei cinghiali e degli esiti degli esami per la ricerca di *Trichine* svolti.

1.3.3 Volpi e altri animali indicatori cacciati o rinvenuti morti sul territorio regionale conferiti alle Aziende USL

Al fine di valutare lo stato di diffusione dell'infestazione da *Trichine* verranno prelevati campioni da carcasse di volpi e di altri selvatici indicatori (corvidi e carnivori).

I campioni prelevati vengono inviati quanto prima all'Istituto Zooprofilattico accompagnati dal verbale di campionamento per selvatici indicatori correttamente compilato in ogni sua parte.

Capo 2. Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il consumo domestico privato delle carni

Il regio decreto n. 3298 del 20 dicembre del 1928 prevede all'art. 13 che "i privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'articolo 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle carni".

Con nota regionale del 7 ottobre 1998 prot. 11/36457 la Regione Toscana forniva indirizzi operativi per le macellazioni domiciliari dei suini destinati al consumo domestico privato delle carni: le macellazioni venivano autorizzate, per un massimo di 2 suini/anno per nucleo familiare (salvo eccezionali deroghe concesse dal Sindaco, su richiesta scritta, a famiglie particolarmente numerose), sia presso i macelli autorizzati che presso il domicilio dell'allevatore o del privato.

Poiché la macellazione domiciliare del suino è un'abitudine che continua ad essere legata a consuetudini tradizionali, molto diffusa soprattutto nelle zone rurali e montane nei mesi autunno-

invernali, si forniscono ulteriori indirizzi operativi da applicarsi da parte dei Comuni e delle Aziende USL.

Affinché il privato possa macellare a domicilio il proprio suino si ritiene necessario il rispetto di quanto segue:

- a) Il privato, con almeno 72 ore di anticipo e mediante sottoscrizione dell'apposita scheda relativa alla macellazione domiciliare dei suini, comunica, al Settore di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL territorialmente competente, l'intenzione di macellare a domicilio il proprio suino e concorda il giorno, l'ora e il luogo della macellazione;
- b) il veterinario effettua la visita post mortem al fine di verificare l'idoneità al consumo umano delle carni;
- c) il veterinario, nell'ambito dell'esame post mortem, procede altresì al prelievo di un unico campione di tessuto muscolare per l'esame volto alla ricerca di *Trichine*, dalla carcassa di suino nei punti di reperi e secondo i quantitativi minimi stabiliti dalla Tabella 1, di cui alla Sezione I, Capo 1, paragrafo 1.1 del presente documento;
- d) i campioni prelevati per la ricerca di *Trichine*, nel contesto delle macellazioni per uso domestico privato, vengono inviati quanto prima all'Istituto Zooprofilattico accompagnati dal verbale di campionamento per suini macellati a domicilio o al mattatoio per il consumo domestico privato delle carni correttamente compilato in ogni sua parte;
- e) i campioni prelevati per la ricerca di *Trichine* vengono esaminati con uno dei metodi ufficiali previsti dall'allegato I, Capitoli I e II, del Regolamento, comprensivi delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1245 del 24 ottobre 2007;
- f) in attesa del risultato delle analisi di laboratorio, il veterinario consegna al proprietario del suino macellato le prescrizioni informative relative alla profilassi della Trichinellosi;
- g) sarà cura del proprietario del suino macellato ritirare i risultati delle analisi di laboratorio presso il veterinario, secondo le procedure e le modalità da questo stabilite;
- h) in caso di risultato positivo all'esame per la ricerca di *Trichine*, il veterinario notifica subito al proprietario del suino il rilievo della positività, mediante sottoscrizione della specifica scheda;
- i) in calce alla scheda relativa alla macellazione domiciliare dei suini, verrà compilata l'apposita certificazione sanitaria, con la data, l'ora, il peso stimato della carcassa e il domicilio del privato cittadino. Tale certificato deve essere utilizzato esclusivamente per l'eventuale trasporto delle carni dal macello al domicilio del privato. Nel caso in cui la macellazione è avvenuta presso il mattatoio, il veterinario appone apposita bollatura sanitaria di cui all'allegato del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 493 del 14 dicembre 1998.

Sono esclusi dal programma di campionamento per la ricerca di *Trichine* i suini oggetto di macellazione per uso domestico privato di allevamenti riconosciuti esenti da *Trichine*, fatta eccezione per i suini riproduttori i quali vanno campionati sistematicamente.

Inoltre, in conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 2074/2005 sugli obblighi di informazioni di filiera, anche in caso di positività alla ricerca di *Trichine* nei suini macellati a domicilio, il veterinario effettua le dovute comunicazioni, se del caso, utilizzando anche l'appendice I del citato regolamento (CE) n. 2074/2005.

La Regione Toscana può effettuare, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, una valutazione del rischio sulla base:

- dei risultati degli esami trichinoscopici effettuati nelle macellazioni degli anni precedenti in relazione alla provenienza degli animali;
- della situazione epidemiologica dell'area geografica considerata, sia per quanto concerne gli allevamenti che la fauna selvatica.

In base ai risultati dell'indagine epidemiologica e ai criteri stabiliti a livello regionale, le Aziende USL potranno elaborare propri programmi di campionamento per l'effettuazione degli esami trichinoscopici da svolgere sulle macellazioni di suini per il consumo privato delle carni.

La Regione Toscana provvede a creare un sistema per la raccolta annuale dei dati inerenti le macellazioni per uso domestico privato e gli esiti degli esami per la ricerca di *Trichine* svolti.

Capo 3 Laboratori individuati per la ricerca di *Trichine*

Per effettuare gli esami per la ricerca di *Trichine* può essere individuato dalla Regione Toscana:

1. un laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico;
2. un laboratorio di altra struttura pubblica operante nell'ambito del controllo ufficiale;
3. un laboratorio annesso al macello;
4. un laboratorio privato.

La Regione Toscana, per la ricerca di *Trichine* nelle carni, esclude in maniera definitiva l'utilizzo del metodo trichinoscopico per compressione. Pertanto, i laboratori dovranno effettuare le analisi facendo riferimento ai metodi ufficiali previsti dall'allegato I, capitolo I (metodo di riferimento per il rilevamento) e capitolo II (metodi equivalenti), del Regolamento, comprensivi delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1245 del 24 ottobre 2007.

A partire dal 31 dicembre 2009, potranno continuare a effettuare le analisi per ricerca di *Trichine* solamente i laboratori di cui ai punti 1, 2 e 3 che abbiano la prova per ricerca di *Trichine* accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

I laboratori di cui al punto 4, per poter svolgere le analisi, devono essere già conformi a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la metodica utilizzata per la ricerca di *Trichine* e la prova deve essere accreditata ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

I laboratori di cui ai punti 2, 3 e 4 sono tenuti a trasmettere semestralmente all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale presso l'Istituto Zooprofilattico di Siena, su tracciato record predisposto dall'Istituto Zooprofilattico, i controlli effettuati derivanti dai piani di monitoraggio di cui alla Sezione I, Capo 1, paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3.1 del presente documento per consentire la georeferenziazione dei siti di prelievo.

Capo 4. Piani di emergenza in caso di campione positivo

4.1 Positività in carcasse di suini domestici

Nel caso in cui un campione, prelevato al macello, risulti positivo per *Trichine*, devono essere adottate le seguenti misure minime:

- a) il veterinario identifica la carcassa relativa al campione risultato positivo e risale all'azienda di conferimento dell'animale positivo;
- b) il veterinario comunica, entro le 48 ore successive all'esito positivo dell'esame, il rilievo della positività all'allevamento di origine dell'animale risultato positivo mediante il modello riportato all'appendice I del regolamento (CE) n. 2074/2005; inoltre, contestualmente, il veterinario comunica l'esito sfavorevole al servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente che provvede al pronto aggiornamento della qualifica sanitaria dell'allevamento nella Banca Dati dell'Anagrafe suina nazionale. Nel caso in cui il campione risultato positivo provenga da "Azienda esente da *Trichine*" e sottoposta al piano di monitoraggio previsto all'art. 11 del Regolamento, il veterinario comunica immediatamente, mediante compilazione del suddetto modello, all'azienda interessata e all'Azienda USL competente per territorio il rilievo della positività, attivando contestualmente il sistema di allerta SARAM. L'impresa attiva immediatamente le procedure atte al rintraccio e al ritiro dal commercio delle carni eventualmente esitate al consumo;
- c) qualora l'azienda che ha conferito al macello l'animale risultato positivo per *Trichine* non coincida con l'allevamento di origine dell'animale, il servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda che ha conferito l'animale al macello, effettua un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, ed identifica l'allevamento di origine dell'animale infestato, al quale invia la comunicazione di cui alla lettera a). Inoltre vanno adottati tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;
- d) l'allevamento di origine dell'animale che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c) ha comunque l'obbligo di comunicare l'esito positivo dell'analisi, entro le 48 h successive alla ricezione della stessa, al servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente;
- e) l'allevamento di origine dell'animale che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o c), per tutte le successive partite di animali conferite ad altra azienda o destinate alla macellazione, ha l'obbligo di indicarlo nel documento di informazione sulla catena alimentare, di cui all'appendice I del regolamento (CE) n. 2074/2005;
- f) il servizio veterinario competente sull'azienda che ha conferito al macello l'animale risultato positivo svolge un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico e adotta tutti i provvedimenti necessari;
- g) tutti i campioni risultati positivi devono essere inviati, a cura del laboratorio che ha effettuato l'analisi, all'Istituto Superiore di Sanità per l'identificazione della specie di *Trichine* interessata;
- h) l'operatore responsabile dello stabilimento assicura che tutte le parti contenenti tessuto muscolare facenti parte della carcassa infestata vengano rintracciate senza ritardi, sotto la supervisione veterinaria, e dichiarate come tali non idonee al consumo umano. Qualora sia stata applicata la deroga per il sezionamento delle carni in più di sei parti, in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichine*, viene immediatamente attivata la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché la procedura interna di rintracciabilità; pertanto, vengono dichiarate non idonee al consumo umano tutte le carni per le quali non è possibile oggettivamente escludere con certezza l'infestazione con larve di *Trichine*.

- i) a seguito di valutazione da parte del veterinario, a seconda dei casi, le carni non idonee al consumo umano, possono, come tali, essere dichiarate:
 - non destinabili a trattamento di risanamento per il consumo umano e pertanto destinate a trattamento conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - destinabili al consumo umano a seguito di risanamento mediante trattamento di congelazione effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Regolamento, effettuato sotto la supervisione veterinaria;
- j) qualora al macello non si riesca ad individuare la carcassa positiva, il servizio veterinario competente, a seguito di apposita indagine, dichiarerà non idonee al consumo umano tutte le carcasse e loro parti contenenti tessuto muscolare, dalle quali potrebbe essere stato prelevato il campione positivo. In tali casi è necessario identificare la causa che ha condotto alla carenza del sistema di rintracciabilità e prescrivere le dovute azioni correttive;
- k) a seguito dell'indagine epidemiologica, nel caso in cui si dovesse sospettare che animali potenzialmente infestati possano essere ancora presenti presso l'azienda, devono essere prese ulteriori misure cautelative da parte del veterinario; tali misure possono consistere in adeguati interventi sulle aziende e sui mattatoi o, in collaborazione con le altre autorità territorialmente competenti, sui piani venatori;
- l) dovrà essere svolta un'accurata indagine epidemiologica con l'Istituto Zooprofilattico al fine di individuare la fonte e il grado di infestazione;
- m) l'Azienda USL competente sul mattatoio è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie all'Azienda USL competente sull'azienda e/o sul territorio di provenienza/origine dell'animale risultato positivo. L'indagine epidemiologica viene svolta in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico e con l'Istituto Superiore di Sanità e deve tenere conto della possibile diffusione dell'infestazione alla fauna selvatica.

L'azienda che ha conferito l'animale risultato positivo perde la qualifica di "Azienda esente da *Trichine*"; conseguentemente deve essere anche modificato il dato presente nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

Qualora non fosse possibile rintracciare la carcassa positiva, è necessario identificare la causa della non conformità, che va corretta prima di procedere a ricampionare tutte le carcasse; infatti risulta di cruciale importanza individuare la singola carcassa positiva al fine di procedere con il piano di emergenza, ed, in particolare, con l'indagine epidemiologica.

4.2 Positività in carcasse di equidi, cinghiali d'allevamento e cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni

In caso di risultato positivo all'esame per la ricerca di *Trichine* in carcasse di equidi, cinghiali d'allevamento e cinghiali abbattuti a caccia per l'immissione sul mercato delle carni, si applica il piano di emergenza previsto per i suini domestici, di cui alla Sezione I, Capo 4 del presente documento ad esclusione dei commi b) e h) in quanto non applicabili per le specie animali in questione.

4.3 Positività in carcasse di suini macellati a domicilio o al mattatoio per il consumo domestico privato delle carni e in cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni

In caso di risultato positivo all'esame per la ricerca di *Trichine* in carcasse di suini macellati a domicilio o al mattatoio per il consumo privato delle carni e in cinghiali abbattuti a caccia per il consumo domestico privato delle carni, si applica il piano di emergenza previsto per i suini

domestici, di cui alla Sezione I, Capo 4 del presente documento, ad esclusione dei commi b), d) e), h), j) e m) in quanto non applicabili per la categoria di animali in questione.

4.4 Positività in volpi e altri animali indicatori cacciati o rinvenuti morti sul territorio regionale conferiti alle Aziende USL

In caso di risultato positivo all'esame per la ricerca di *Trichine* in carcasse di volpi e altri animali indicatori (es. corvidi) cacciati o rinvenuti morti sul territorio regionale e conferiti alle Aziende USL, si applicano solamente i commi g) e l) del piano di emergenza previsto per i suini domestici di cui alla Sezione I, Capo 4 del presente documento.

Capo 5. Formazione del personale

La Regione Toscana promuove, di concerto con l'Istituto Zooprofilattico, con l' Istituto Superiore di Sanità e con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa, corsi di formazione finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed addestrato al prelievo dei campioni per l'esecuzione degli esami per la ricerca di *Trichine* e la corretta applicazione del Regolamento.

5.1 Formazione obbligatoria per il personale laureato

Corso teorico-pratico di 8 ore

Parte teorica:

- principali conoscenze sull'epidemiologia dei parassiti del genere *Trichinella*;
- nuova legislazione dell'E.U. sulla Trichinellosi;
- conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico.

Parte pratica:

- riconoscimento delle larve di *Trichine* dopo digestione artificiale;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione;
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

5.2 Formazione obbligatoria per il personale tecnico

Corso teorico-pratico di 8 ore

Parte teorica: conoscenza dei metodi diagnostici e dei punti critici del procedimento diagnostico

Parte pratica:

- riconoscimento delle larve di *Trichine* dopo digestione artificiale;
- esecuzione di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova legislazione;
- prelievo del campione/i per l'analisi;
- tracciabilità del campione e della carcassa.

Aggiornamento:

- ogni sei mesi, il personale tecnico che svolge giornalmente o settimanalmente la prova mediante digestione artificiale, deve essere messo in grado di poter osservare le larve di *Trichine* dopo digestione a seconda della tecnica utilizzata. E' preferibile che il campione "positivo" sia inserito tra i campioni soggetti a diagnosi all'insaputa del tecnico in maniera tale da valutare anche il suo grado di attenzione.

I tecnici di laboratorio formati provvedono alla preparazione del campione, il personale laureato è responsabile della lettura dell'analisi.

Capo 6. Carcasse di suini domestici in attesa dell'esito dell'esame per la ricerca di *Trichine*

Le carcasse di suini domestici e le loro parti non possono essere allontanate dai locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichine* non si riveli negativo. Analogamente, anche tutte le altre parti che contengono tessuto muscolare striato, siano esse destinate al consumo umano o che rappresentino sottoprodotti di origine animale, non possono essere allontanate dai locali del macello fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichine* non si riveli negativo, a meno che i sottoprodotti non siano in via precauzionale preventivamente declassati a Cat. 2 e, come tali, raccolti, trasportati e destinati agli appositi impianti in conformità a quanto previsto per la Cat. 2 dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento, presso i macelli si può procedere a sezionare le carcasse di suini domestici fino ad un massimo di sei parti, ossia mezzene sezionate in non più di 3 parti, prima che il risultato dell'esame per la ricerca di *Trichine* sia disponibile. Tale possibilità è ammessa a condizione che, oltre alla procedura per l'identificazione della carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione lungo la catena di macellazione, in caso di esito sfavorevole dell'esame per la ricerca di *Trichine*, sia garantita la possibilità di rintracciare immediatamente tutte le carni appartenenti alla stessa carcassa mediante l'applicazione di un'apposita procedura compresa all'interno del piano di autocontrollo, sottoposta a verifica da parte del veterinario.

L'applicazione delle suddette procedure deve essere valutata da parte del veterinario nell'ambito dei controlli ufficiali svolti ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004.

Le sei parti di carcassa possono essere bollate solo a seguito di esito favorevole dell'esame per la ricerca di *Trichine*.

In alternativa all'adozione e all'applicazione di una procedura che assicuri il rintraccio di tutte le carni appartenenti alla carcassa risultata positiva alla ricerca di *Trichine*, ed esclusivamente nel caso che tutti i suini macellati contestualmente a quello risultato positivo provengano dallo stesso allevamento d'origine, direttamente o attraverso una stalla di sosta, l'operatore responsabile del macello può predisporre e applicare una procedura che, nel caso di riscontro di un campione positivo, assicuri il rintraccio e la distruzione di tutte le carni degli animali macellati nel corso della medesima seduta di macellazione e per le quali non sia dimostrabile l'assenza di infestazione.

Comunque, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento, il veterinario può disporre per l'apposizione del bollo sanitario sulle carcasse, o sulle sei parti di carcassa, prima che sia disponibile l'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichine*, unicamente nel caso in cui l'operatore del mattatoio applichi una procedura, previamente valutata e formalmente approvata dall'Azienda USL., che garantisca che nessuna carcassa e nessuna parte di carcassa possa lasciare i locali del mattatoio prima che sia disponibile il referto degli esami per l'individuazione di *Trichine*. In tal caso il veterinario deve verificare che detta procedura sia correttamente applicata e costantemente rispettata da parte dell'operatore.

In attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichine*, le carni di suini da ingrasso, sottoposti al piano di monitoraggio, di cui alla Sezione II, Capo 2 del presente documento, possono

essere già bollate ed esitate al consumo. Comunque in caso di positività del campione si applica quanto previsto all'art. 12 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a procedere al rintraccio ed al ritiro di tutte le carni per le quali non sia oggettivamente dimostrabile l'esito favorevole dell'esame.

In caso di positività del campione alla ricerca di *Trichine* si applicano le procedure del piano di emergenza previste alla Sezione I, Capo 4, paragrafo 4.1 del presente documento.

Capo 7. Deroga per carcasse di suini domestici da sezionare in più di sei parti in attesa del risultato di analisi

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento, è possibile sezionare in più di sei parti le carcasse di suini domestici in attesa del risultato dell'esame per la ricerca di *Trichine*, presso un laboratorio di sezionamento con locali annessi o distinti dal macello, soltanto qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la carcassa o le parti della carcassa sono inviate ad un unico laboratorio di sezionamento;
- b) il laboratorio di sezionamento destinatario deve essere ubicato sul territorio nazionale;
- c) in caso di comunicazione di positività per *Trichine* da parte del veterinario del macello, il laboratorio di sezionamento garantisce che vengano immediatamente rintracciate tutte le carni interessate, le quali vanno dichiarate non idonee al consumo umano;
- d) sia il macello che il laboratorio di sezionamento devono essere in possesso di una procedura di rintracciabilità, che deve comprendere una procedura di "rintracciabilità interna" e, nel caso di invio a laboratorio di sezionamento esterno, anche una procedura di "rintracciabilità ad interfaccia" di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002. Infatti, in caso di risultato positivo dell'esame per la ricerca di *Trichine*, tutte le parti della carcassa devono essere immediatamente rintracciate, dichiarate non idonee al consumo umano e come tali, a seguito di valutazione da parte del veterinario, destinate a trattamento conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure dichiarate destinabili al consumo umano a seguito di risanamento mediante trattamento di congelazione effettuato con uno dei metodi previsti all'allegato II del Regolamento, effettuato sotto la supervisione veterinaria.

Per la concessione della deroga in disamina, dovrà essere presentata specifica richiesta mediante compilazione dell'apposita scheda.

In deroga all'obbligo di non bollare le carni in attesa del risultato favorevole alla ricerca di *Trichine*, le carni destinate ad un laboratorio di sezionamento possono essere bollate in attesa del risultato delle analisi, a condizione che:

- a) l'operatore del macello invii le carni di cui sopra solamente a stabilimento di sezionamento dotato delle specifiche procedure per l'individuazione e la rintracciabilità delle carni, formalmente approvate dal veterinario ufficiale;
- b) sul documento di accompagnamento commerciale sia riportata la dicitura "*carne in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di Trichine*";
- c) al documento di accompagnamento commerciale venga allegato un documento per la rintracciabilità.

Ai soli fini dell'applicazione della deroga di cui al presente Capo, e a condizione che lo stesso assicuri il rispetto delle medesime condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui al presente paragrafo, il laboratorio di prodotti a base di carne che riceve direttamente dal macello le carni e che procede al loro sezionamento, al fine delle successive trasformazioni, è assimilato a un laboratorio di sezionamento.

In caso di positività per *Trichine* nelle carni, la procedura di rintracciabilità deve essere attivata ed attuata sotto la supervisione del veterinario.

Le Aziende USL assicurano lo svolgimento di un'adeguata attività di supervisione veterinaria presso gli stabilimenti di sezionamento che ricevono le carni.

La Regione Toscana predispose e rende disponibile l'elenco regionale degli stabilimenti autorizzati ad applicare la deroga per carni da sezionare in più di sei parti in attesa del risultato dell'esame per individuazione di *Trichine*.

Capo 8. Registrazioni

Nel registro ufficiale di macellazione deve essere mantenuta la registrazione dell'esito dell'esame per la ricerca di *Trichine*.

Inoltre, sia presso il macello che presso il laboratorio di esecuzione dell'esame per la ricerca di *Trichine*, deve essere mantenuta adeguata registrazione al fine di poter consentire la rintracciabilità del campione.

In particolare, deve essere adottato un sistema di registrazioni che consenta di mantenere la correlazione tra l'azienda di provenienza dell'animale e la qualifica della stessa, l'identificazione degli animali vivi, il sistema di identificazione delle carcasse, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame.

Il sistema di registrazione, che può essere integrato con quello di cui all'art. 17 del regio decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928, deve essere concepito in modo da poter consentire agevolmente una fruibilità dei dati archiviati al fine di permettere un'adeguata attività di verifica, anche mediante l'incrocio dei singoli dati archiviati. Per esempio, deve essere possibile verificare che il campionamento su suini provenienti da un allevamento non esente da *Trichine* o da stalla di sosta non esente da *Trichine* sia stato effettuato in maniera sistematica sulla totalità dei suini inviati al macello; al contrario, in caso di provenienza da un allevamento ufficialmente esente da *Trichine*, deve essere possibile verificare che il campionamento sia stato effettuato in maniera sistematica per i soli riproduttori (scrofe e verri), e sulla base di un programma di monitoraggio per i suini da ingrasso.

Capo 9. Piano di verifica regionale e flussi informativi

La Regione Toscana predispose e mette in attuazione un piano per la verifica della corretta applicazione del Regolamento, che prevede anche lo svolgimento di appositi audit presso i macelli e presso i centri di raccolta di selvaggina.

I sopralluoghi possono svolgersi in collaborazione con il personale dell'Istituto Zooprofilattico.

9.1 Obblighi per la generazione dei flussi informativi e raccolta dati

Stabilimenti di macellazione: gli operatori dei macelli devono mettere a disposizione del veterinario un adeguato data base per la raccolta dei dati utilizzando la scheda “Rapporto *Trichine* - stabilimento”.

Veterinario: elabora e trasmette all’ Azienda USL la scheda “Rapporto *Trichine* - stabilimento” entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Azienda USL.: verifica la completezza e l’attendibilità dei dati ricevuti con il “Rapporto *Trichine* - stabilimento” dagli stabilimenti ed elabora e trasmette alla Regione Toscana la scheda “Rapporto annuale *Trichine* – Azienda USL.” entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

Regione Toscana: verifica la completezza e l’attendibilità dei dati ricevuti dalle Aziende USL ed elabora e trasmette al Ministero della Salute la scheda “Rapporto annuale *Trichine* - Regione” entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento dei campionamenti effettuati.

SEZIONE II: AZIENDE ESENTI DA *Trichine*

L’articolo 8 del Regolamento, offre la possibilità alle aziende di essere riconosciute ufficialmente esenti da *Trichine*, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all’allegato IV del suddetto Regolamento.

Poiché non risulta che negli ultimi dieci anni sia stato segnalato sul territorio regionale alcun caso di *Trichine* in suini domestici (non allevati allo stato brado), i requisiti richiesti per il riconoscimento di azienda esente sono quelli di cui all’allegato IV, cap. I e II, lett. B del Regolamento.

Possono essere riconosciute ufficialmente esenti da *Trichine*:

1. le aziende di riproduttori in cui tutti i soggetti, verri e scrofe, sono sottoposti, con esito favorevole, ad esame trichinoscopico con metodo digestivo;
2. le aziende a ciclo chiuso in cui tutti i soggetti riproduttori, verri e scrofe, sono sottoposti, con esito favorevole, ad esame trichinoscopico con metodo digestivo;
3. le aziende da ingrasso che acquistino i soggetti da una delle due categorie precedenti, nazionali o comunitarie.

Le sopracitate aziende devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dall’allegato IV, capitolo I del Regolamento.

Capo 1. Procedura per l'ottenimento della qualifica di "Azienda esente da *Trichine*"

1. Al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale di "Azienda esente da *Trichine*", il responsabile dell'azienda deve farne specifica richiesta al competente Servizio Veterinario. Per la presentazione della richiesta deve essere utilizzata la scheda relativa alla dichiarazione necessaria all'ottenimento della qualifica di "Azienda esente da *Trichine*" nella quale il responsabile dell'allevamento dovrà dichiarare il rispetto degli obblighi e condizioni previste all'allegato IV, capitolo I, punti A e B del Regolamento;
2. presso gli allevamenti che hanno dichiarato il possesso dei requisiti per il riconoscimento, i servizi veterinari competenti devono documentare almeno due controlli, eseguiti nei dodici mesi precedenti al riconoscimento ufficiale, che possano confermare la presenza dei requisiti previsti dall'allegato IV capitolo I. del Regolamento dichiarati dall'operatore economico nella domanda di riconoscimento;
3. i servizi veterinari nel documentare i controlli in azienda devono utilizzare la check list per il controllo ufficiale in allevamento suino in modo tale da verificare la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento ufficiale. In carenza di tale documentazione non potrà essere rilasciato parere favorevole all'istanza. Per il rilascio del parere favorevole occorrono i requisiti dell'allegato IV, capitolo I e capitolo II del Regolamento;
4. i servizi veterinari delle Aziende USL, una volta effettuato il controllo dei requisiti igienico-sanitari, sono tenuti a riportare sul registro aziendale le condizioni dell'azienda oggetto di controllo;
5. in caso di parere favorevole, a seguito del controllo ufficiale, i Servizi Veterinari rilasciano al responsabile dell'azienda il riconoscimento di "Azienda esente da *Trichine*" corredato dalla check list utilizzata per il controllo ufficiale in allevamento suino. Tale documentazione dovrà essere tenuta in archivio presso l'Azienda USL;
6. le aziende suinicole che hanno ottenuto il riconoscimento di "Azienda esente da *Trichine*" devono essere inserite come aziende ufficialmente esenti da *Trichine* nel sito dell'anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute (<https://suini.izs.it>), nell'apposita sezione "informazioni sanitarie". I servizi veterinari delle Aziende USL provvedono a tale registrazione e all'aggiornamento dei dati. Si precisa che, al fine di mantenere il riconoscimento, l'azienda, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari, deve ottemperare agli adempimenti previsti per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe suina ed in particolare: garantire l'inserimento di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, che devono essere aggiornate annualmente, e le informazioni relative a tutte le movimentazioni con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda le stalle di sosta, esse potranno essere riconosciute esenti da *Trichine* alle stesse condizioni stabilite per le aziende.

In particolare devono:

- possedere i requisiti strutturali e funzionali di cui all'allegato IV, cap. I del Regolamento, verificabili mediante la compilazione della check list per il controllo ufficiale in allevamento suino;
- introdurre esclusivamente suini provenienti da allevamenti o Regioni riconosciute indenni da *Trichine*;
- garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le aziende rispetto alla registrazione nella banca dati dell'anagrafe nazionale suina.

Capo 2. Indirizzi operativi

Tutti i soggetti inviati al macello, provenienti da aziende non riconosciute ufficialmente esenti da *Trichine*, devono essere sottoposti sistematicamente ad esame trichinoscopico effettuato con uno dei metodi digestivi, di cui all'allegato I, Capitoli I e II, del Regolamento, comprensivi delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1245 del 24 ottobre 2007.

Le aziende ufficialmente esenti da *Trichine* possono introdurre soggetti solamente da aziende aventi la medesima qualifica. Il rispetto di tale requisito può essere verificato, da parte dei servizi veterinari competenti, anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.

Le aziende di selvaggina allevata (cinghiali) non possono essere accreditate.

Le aziende esenti che introducono suini non provenienti da un'azienda di pari stato sanitario perdono automaticamente la qualifica ottenuta; tale evento deve essere registrato da parte del servizio veterinario nella banca dati dell'anagrafe suina.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento verrà effettuato, con esame trichinoscopico svolto con metodo digestivo, un programma di monitoraggio al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da *Trichine*, che preveda:

- il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri (articolo 10 del Regolamento);
- il controllo a campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso.

Il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da allevamenti che hanno presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti da *Trichine* è tenuto a fornire immediatamente agli stessi la certificazione in merito agli esiti della visita ante e post mortem, al numero e alla categoria di suini controllati per *Trichine*, nonché all'esito dell'esame trichinoscopico e al metodo di analisi usato.

A tal fine verrà utilizzato il modello riportato all'appendice I del regolamento (CE) n. 2074/2005.

Presso i laboratori individuati, di cui alla Sezione I, Capo 3 del presente documento e presso gli stabilimenti di macellazione deve essere presente una registrazione degli esiti della ricerca per *Trichine* effettuati, che consenta di risalire all'ultimo allevamento di provenienza dei capi macellati. Le registrazioni, effettuate nell'anagrafe suina, inerenti le qualifiche di "Aziende esenti da *Trichine*", consentiranno, ai servizi veterinari delle Aziende USL, alla Regione Toscana ed al Ministero della Salute, di verificare l'attuale stato sanitario delle aziende sull'intero territorio ed il riconoscimento di idoneità dei vari ambiti territoriali.

L'accreditamento delle aziende sarà affiancato dall'attuazione di un programma di sorveglianza della fauna selvatica di cui al capitolo II, punto A, lettera d. del Regolamento.

Tale programma di sorveglianza riguarderà gli animali indicatori rinvenuti morti o abbattuti nel corso della normale attività venatoria o nell'ambito di piani provinciali di controllo.

Capo 3. Campioni prelevati da carcasse di suini provenienti da "Aziende esenti da *Trichine*"

Le carcasse dei riproduttori (verri e scrofe) provenienti da allevamenti esenti da *Trichine*, esaminati sistematicamente per l'individuazione di *Trichine* non possono lasciare i locali del macello e non possono essere bollate fintanto che l'esame per la ricerca di *Trichine* non si riveli negativo.

Le carcasse dei suini da ingrasso provenienti da allevamenti ufficialmente esenti da *Trichine*, campionati all'interno del piano di monitoraggio previsto alla Sezione II, Capo 2 del presente documento, non sono sottoposte alle restrizioni di cui sopra, per cui possono essere bollate ed esitate al consumo anche se ancora in attesa dell'esito dell'esame per l'individuazione di *Trichine*.

Capo 4. Programma di monitoraggio per il mantenimento della qualifica

Le autorità competenti applicheranno un piano di monitoraggio basato sul rischio dei suini domestici, degli equidi, e di altre specie animali sensibili a trichine, provenienti da aziende o categorie di aziende riconosciute come esenti da *Trichine* e da Regioni in cui il rischio di contaminazione dei suini domestici sia trascurabile, al fine di verificare che gli animali siano effettivamente esenti da *Trichine*.

Nel programma di monitoraggio dovranno essere riportati: la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo devono essere prelevati, ed esaminati, campioni di carni per individuare la presenza di *Trichine*.

SEZIONE III PROGRAMMA REGIONALE DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA SULLA FAUNA SELVATICA SENSIBILE

L'allegato IV del Regolamento, offre la possibilità alle Regioni di ottenere la qualifica di "Regione a bassa prevalenza di *Trichine*".

Le Regioni possono richiedere la suddetta qualifica se nel corso degli ultimi dieci anni nel proprio territorio non sia stata rilevata presenza di *Trichine* nei suini domestici e previa presentazione alla Commissione europea di una relazione iniziale nella quale sia descritto un piano di sorveglianza della fauna selvatica basato sul rischio.

La Regione Toscana, in data 16 novembre 2006, ha certificato al Ministero della Salute che in nessuna delle dodici Aziende USL si sono verificati casi di positività nella ricerca di *Trichine* durante le macellazioni di suini domestici nel periodo 1995 - 2005.

Per l'ottenimento della qualifica, sarà necessaria la sola presentazione della relazione iniziale di cui sopra.

Una volta ottenuto il riconoscimento di "Regione a bassa prevalenza di *Trichine*" si dovrà garantire, in base alle risorse disponibili, il mantenimento di tale qualifica attraverso la programmazione annuale di piani di monitoraggio sulla fauna selvatica sensibile basati sul rischio, che verranno presentati al Ministero della Salute e alla Commissione europea con una relazione annuale.

La relazione iniziale che verrà presentata alla Commissione europea sarà composta da due programmi di sorveglianza i cui risultati andranno a integrarsi:

1) Programma di sorveglianza sulla fauna selvatica: si tratta del piano richiesto dall'allegato IV, capitolo II, lettera B, del Regolamento affinché le autorità competenti degli Stati Membri (in questo caso la Regione), nel cui territorio non sia stata rilevata la presenza di *Trichine* nei suini domestici nel corso degli ultimi dieci anni, possono riconoscere un'azienda come "Azienda esente da *Trichine*". Questo programma di sorveglianza è necessario alla Regione Toscana sia per poter

richiedere la qualifica alla Commissione sia per poter rilasciare la qualifica alle aziende candidate presenti nel proprio territorio. All'allegato IV, capitolo II, lettera C del Regolamento, è inoltre prevista la possibilità che l'autorità competente possa decidere di riconoscere come esenti da *Trichine* anche categorie di aziende. In questo caso i requisiti richiesti, oltre al programma di sorveglianza sulla fauna selvatica, sono:

- il rispetto delle prescrizioni della check list per il controllo ufficiale in allevamento suino;
- la prova che nel territorio regionale non siano state rilevate contaminazioni autoctone da *Trichine* negli animali domestici nel corso degli ultimi dieci anni, periodo durante il quale la popolazione suina macellata è stata costantemente sottoposta a controlli in modo da garantire con una probabilità di almeno il 95% che nei casi in cui la prevalenza di *Trichine* sia superiore allo 0,0001% siano individuate eventuali contaminazioni;
- siano disponibili chiare descrizioni della categoria di aziende, del tipo di allevamento e del tipo di animali interessati.

La relazione di questo programma di sorveglianza dovrà contenere sia le informazioni previste all'allegato IV, capitolo II, lettera D del Regolamento sia e le informazioni previste dall'allegato IV della direttiva 2003/99/CE.

Il programma di sorveglianza sarà predisposto di concerto tra l'Istituto Zooprofilattico, le Aziende USL, i competenti Settori della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e della Direzione Generale Sviluppo Economico e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Pisa. Per la sua realizzazione verranno aggregati i dati derivanti dai piani di monitoraggio illustrati alla Sezione I, Capo 1, paragrafo 1.3.2 e paragrafo 1.3.3 del presente documento.

2) Programma di sorveglianza sui suini macellati a domicilio per il consumo domestico privato delle carni: tale programma è già stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 819 del 6 novembre 2006, in base al progetto presentato dall'Istituto Zooprofilattico "Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il consumo domestico privato delle carni".